



35718-18

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOMENICO CARCANO

Dott. MARCO VANNUCCI

Dott. ROSA ANNA SARACENO

Dott. GIACOMO ROCCHI

Dott. ANTONIO CAIRO

- Presidente - UDIENZA PUBBLICA  
DEL 28/09/2017

- Consigliere -

- Rel. Consigliere - SENTENZA  
N. 941/2017

- Consigliere -

- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 10684/2017

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

AMATO SALVATORE N. IL 22/02/1978

avverso la sentenza n. 477/2016 GIP TRIBUNALE di TERMINI  
IMERESE, del 22/06/2016

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/09/2017 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. ROSA ANNA SARACENO  
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.  
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del dott. Massimo Galli, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

### **Ritenuto in fatto e considerato in diritto**

1. Con la decisione indicata in epigrafe, resa all'esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, il Tribunale di Termini Imerese ha dichiarato Amato Salvatore colpevole del reato di molestie in danno di Seidita Nadia, fatto commesso il 10.11.2015 in Bagheria, e l'ha condannato alla pena di euro 300,00 di ammenda.

Secondo la contestazione l'imputato, in concorso con Ferrauto Luigi (imputato non ricorrente) per petulanza o per altri biasimevoli motivi, aveva recato molestia alla Seidita, cercando di convincerla, in maniera pressante e impertinente, ad acquistare dei profumi.

1.1 Premesso che l'imputato era già stato segnalato alle forze dell'ordine perché, unitamente al Ferrauto, infastidiva i passanti, tentando di vendere con insistenza dei profumi, a ragione della decisione, il Tribunale osservava che la prova della responsabilità del prevenuto riposava sulle dichiarazioni della persona offesa, unica ma qualificata teste di accusa, e sulle precedenti segnalazioni. La vicenda poteva così sintetizzarsi; la Seidita, mentre era intenta ad effettuare un prelievo bancomat, era stata avvicinata dal Ferrauto che aveva cominciato a parlare del diritto al lavoro e quando la denunciante aveva accennato ad allontanarsi, aveva estratto dalla borsa un profumo tentando di convincerla ad acquistarlo. In quel frangente si era avvicinato anche l'Amato che non solo aveva serbato lo stesso contegno del socio in affari, ma aveva rincorso la donna e l'aveva tallonata finché la stessa non aveva raggiunto l'autovettura con a bordo il marito che l'aspettava. Il Tribunale stimava molesto il contegno serbato dai due improvvisati venditori che, agendo in perfetta coordinazione, avevano insistito in modo pressante e impertinente per vendere la propria merce, l'imputato addirittura inseguendo la persona offesa senza darle tregua e interrompendo l'azione solo dopo che la stessa si era rifugiata a bordo del veicolo.

2. Ha proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione, l'Amato, a mezzo del proprio difensore, contestando l'intervenuta statuizione di reità, fondata sulle sole dichiarazioni della presunta parte lesa e adottata in difetto degli elementi costitutivi della contestata contravvenzione, in quanto il ricorrente




era stato mosso esclusivamente dall'intento di promuovere ed incentivare la vendita del proprio prodotto. Si duole, inoltre, dell'eccessiva onerosità della pena inflitta e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Osserva il Collegio che il ricorso appare sotto ogni aspetto inammissibile.

3.1 Generico è il rilievo sull'assenza di prova certa della responsabilità dell'imputato poiché centrata esclusivamente sulle dichiarazioni della presunta parte lesa. È indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che la deposizione della persona offesa dal reato può essere anche da sola assunta come fonte di prova, ove sia ritenuta oggettivamente e soggettivamente credibile, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, se non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità, situazioni che, nel caso in disamina, non sono state ravvisate dal Tribunale e che il ricorso nemmeno astrattamente adombra.

In realtà la sentenza impugnata ha ampiamente ricostruito i fatti, descrivendo il comportamento insistente sopra ogni limite tenuto dall'imputato (si è evidenziato come il medesimo non si fosse limitato a reiterare la, già rifiutata, offerta di vendita del prodotto, ma avesse rincorso e tallonato la donna fino a quando la stessa non aveva raggiunto l'autovettura del marito). Del tutto correttamente, alla luce di tali emergenze, e plausibilmente ha dunque definito il suo agire "pressante, indiscreto e impertinente", ovvero sia petulante. E proprio l'oggettivo comportamento dell'imputato rende d'altronde priva di pregio la tesi difensiva che egli non s'avvedesse dell'oggettivo disturbo arrecato e della inutile petulanza del suo agire. Potendosi solo aggiungere che nella fattispecie incriminatrice in esame la petulanza costituisce una modalità della condotta prima ancora che un atteggiamento soggettivo, sicché è principio consolidato che, ove la condotta sia obiettivamente petulante (fastidiosamente insistente e invadente), è sufficiente ad integrare il reato la circostanza che l'agente sia consapevole di tale suo modo di fare, non rilevando la pulsione che lo muove.

3.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, relativo all'asserito ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, più che correttamente giustificato con il richiamo agli ostativi precedenti penali dell'imputato e, dunque, attraverso la corretta evocazione del parametro di cui all'art. 133 cod. pen., comma 2, n. 2, applicabile anche ai fini dell'art. 62 bis cod. pen., a fronte del quale il ricorso svolge censure del tutto aspecifiche, ma non deduce nessun concreto e significativo elemento di segno opposto; parimenti avanza richieste di mitigazione della pena non sorrette da alcuna apprezzabile ragione.



4. Il ricorso è dunque inammissibile e all'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro duemila.

**P. Q. M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2017

Il Consigliere estensore  
Rosanna Saraceno

Il Presidente  
Domenico Carcano

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**Prima Sezione Penale**

**Depositata in Cancelleria oggi**

**26 LUG. 2018**

Roma, li

**IL CANCELLIERE**  
**Donna Lorenza SCHIAPORI**